



# COMUNE DI ROSSANO

PROVINCIA DI COSENZA

Marca  
da  
Bolli

## CONCESSIONE PER ESECUZIONE LAVORI EDILI

### IL SINDACO

Visto la domanda del Sig. E N E L - Centrale Termoelettrica di Rossano  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ tendente ad ottenere la  
concessione edilizia per la costruzione di un casotto per deposito materiali  
di manutenzione.

in questo Comune, Via \_\_\_\_\_

Visti i disegni, il tipo di frazionamento e le planimetrie allegate alla domanda stessa;

Visto il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario in data \_\_\_\_\_

Visto il parere favorevole della Commissione edilizia in data 2.3.89

Visto il Nulla Osta del Genio Civile ai sensi della legge 2-2-1974, n. 64 in data 4.9.90  
prot. n. 3990

Visto la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive integrazioni (legge 6-8-67 n. 765 e 28-1-77 n. 10)

Vista la legge comunale e provinciale, T.U. 3 marzo 1934, n. 383;

Viste le disposizioni del Codice Civile, libro terzo, in materia di proprietà edilizia;

Viste le leggi sulla prevenzione infortuni 27 aprile 1955, n. 547; 7 gennaio 1956, n. 164; 19 marzo 1956, n. 302;

Visto il R. E. Comunale con annesso P. di F.

Visto l'atto di proprietà dell'area del lotto interessato alla costruzione: \_\_\_\_\_

### RILASCIA CONCESSIONE EDILIZIA

al Signor E N E L - Centrale Termoelettrica di Rossano  
per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materie di edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

- 1 -- i diritti dei terzi debbono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 2 -- deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose ed evitare, per quanto possibile, ogni incomodo che i terzi possono risentire dall'esecuzione dei lavori;
- 3 -- il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
- 4 -- per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'Ufficio Comunale.

Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata a sospesa oltre un certo tempo;

5 — se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizi pubblici deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso agli enti o imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;

6 — gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'orario della pubblica illuminazione stradale. Dette lanterne debbono essere collocate in modo da avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto od il riparo su cui sono collocate;

7 — l'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previsto soprattutto da effettuarsi con la presenza del Direttore dei lavori;

8 — è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;

9 — dovranno, infine essere osservate le norme e disposizioni di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2229 sulle opere in conglomerato cementizio semplice o armato, nonché le prescrizioni costruttive di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 avente per oggetto provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

10 — il titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione ai sensi dell'art. 10 ultimo comma della legge 6 agosto 1967, n. 765;

11 — il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere nuova concessione il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile non deve essere superiore a tre anni (art. 1 della legge 28-1-1977, n. 10);

12 — l'inizio dei lavori deve essere preventivamente notificato all'U.T.C. indicando il nome del Direttore dei Lavori e quello del costruttore. Analogamente dovrà denunciare la fine dei lavori ad opera ultimata;

13 — nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati il nome e cognome del concessionario; nome e cognome del progettista e del Direttore dei Lavori; la data ed il numero della concessione;

14 — le opere di urbanizzazione primaria, dell'importo di L. ===== inerenti alla presente concessione sono a carico del concessionario il quale si è obbligato, con regolare atto di sottomissione, in data ===== a provvedere direttamente alla loro realizzazione come da elaborati tecnici allegati;

15 — visto il versamento di L. ===== relativo all'importo dovuto per le opere di urbanizzazione secondarie ai sensi della legge 28-1-77, n. 10;

16 — visto il versamento di L. ===== relativo al costo di costruzione;

17 — visto il versamento di L. ===== per Cassa Nazionale Previdenza ed assistenza, reg. ed archivio.

La presente concessione è esente dai succitati versamenti ai sensi dell'art. 9 lettera F della legge n° 10/77.

Alla presente si allega un esemplare di ciascuno dei disegni presentati, munito del visto di approvazione.

Rossano, l. 20.11.90



IL SINDACO